

Covid, sospensione termini non per tutte le cartelle

La sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 non si applica indistintamente a tutte le cartelle esattoriali, ma solo a quelle riferibili ad un arco temporale definito dalla legge. Con queste motivazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (nella sentenza n. 2591/2025 resa nota solo in questi giorni) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate Riscossione di Lecco, accogliendo invece l'appello incidentale di un contribuente che si era visto recapitare tre cartelle di pagamento (per un importo totale di euro 44.792,70) per Irpef, addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi relative agli anni 2006, 2007 e 2008. In primo grado, il contribuente, difeso dall'avvocato Stefano Cazzato, aveva ottenuto dalla Cgt di Lecco il riconoscimento dell'avvenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, mentre non era stata riconosciuta la prescrizione decennale delle imposte erariali, vista la sospensione:

- dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (come per le cartelle oggetto di contestazione);
- dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legge n. 18/2020 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) come modificato dall'articolo 2 del dl 30.6.2021 n. 99.

La sentenza di primo grado è stata impugnata non solo dall'Ader ma anche dal contribuente con un appello incidentale volto a dichiarare il decorso della prescrizione decennale delle imposte in quanto relative al triennio 2006-2008. La Cgt di secondo grado ha osservato che "nel caso di specie non si tratta di carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamen-



Peso:28%

te, fino alla data del 31 dicembre 2021, e neppure affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, bensì affidati in precedenza in quanto relativi agli anni d'imposta 2006-2008. Ne consegue che i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate non possono ritenersi prorogati”.

“In definitiva quindi”, ha concluso il collegio, “l'intimazione di pagamento impugnata è tardiva, come rilevato nell'appello incidentale, in quanto la sospensione dei termini di riscossione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 non è sufficiente a far ritenere rispettato il termine decennale di prescrizione”.

Francesco Cerisano

— © Riproduzione riservata — ■



Peso: 28%